

DISCIPLINARE VOLONTARIO DEI PRODUTTORI DE

“Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve”

Associati al

Consorzio

Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve – Alberto Viganò”

Art.1 DENOMINAZIONE

LA DENOMINAZIONE DE “Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve”

E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PRODOTTO CHE RISPONDE ALLE CONDIZIONI ED AI REQUISITI STABILITI NEL PRESENTE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

Art. 2 ZONA DI PRODUZIONE

L’AREA DI PRODUZIONE DE “Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve” è così delimitata :

COMPRENDE PER INTERO I COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO, PANICALE, PIEGARO, MONTELEONE D’ORVIETO, MONTEGABBIONE, FABRO, PARRANO, SAN VENANZO, FICULLE ED ALLERONA ; INTERESSA INOLTRE, PER PORZIONI SIGNIFICATIVE, I TERRITORI COMUNALI DI CASTIGLIONE DEL LAGO, MAGIONE, PERUGIA, MARSCIANO E CORCIANO COSÌ DA COSTITUIRE UN TERRITORIO, DEFINIBILE COME UMBRIA CENTRO OCCIDENTALE, DELLA CUI SUPERFICIE IL 96% SI TROVA A QUOTE OTTIMALI PER LA COLTURA DELLA SPEZIA E CHE POSSIDE UNA FORMA PRESSOCHÉ TRAPEZOIDALE.

IL LATO OCCIDENTALE DI TALE FIGURA COINCIDE CON UN ESTESO TRATTO DEL CONFINE CON LA REGIONE TOSCANA, LIMITATO A SUD DALLA CONFLUENZA DEL TORRENTE FOSSATELLO NEL PAGLIA ED A NORD DALLA INTERSEZIONE CON LA SS 454.

DA QUESTO PUNTO, PROCEDENDO IN SENSO ORARIO, IL CONFINE SI DIRIGE VERSO EST PERCORRENDO LA SUDETTA SS 454 FINO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, OLTREPASSA IL CIMITERO DELLO STESSO CAPOLUOGO E SEGUE PER UN BREVE TRATTO LA SS.71(FINO AL RIO PESCIA), LA SS. 71 BIS, CONGIUNGENTE CON LA SS 599, SEGUE QUEST’ULTIMA DA CASCINA A S.SAVINO E PROSEGUE SULLA PROVINCIALE PER S.FELICIANO, MONTE DEL LAGO E TORRICELLA DA DOVE RISALE LA COLLINA DI MAGIONE E LA RIDISCENDE, PERCORRENDO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA S.S. 75 BIS FINO AL BIVIO PER MADONNA DEL SOCCORSO CHE RAGGIUNGE ED OLTREPASSA SEGUENDO LA VIABILITÀ ORDINARIA, TOCCANDO LE LOCALITÀ DI VILLA ED ANTRIA, PER RIDISCENDERE LUNGO IL RIO CERUTO FINO ALLA SUA IMMISSIONE NEL TORRENTE CAINA; DA QUI, ANCORA SEGUENDO LA VIABILITÀ ORDINARIA, TOCCA PIEVE DEL VESCOVO,

OLTREPASSA CORCIANO E CHIUGIANA, PASSA PER STROZZACAPIONI E CASTEL DEL PIANO, TOCCA PILORICO MATERNO, SPINA, CERQUETO E MORCELLA.

PERCORSO UN TRATTO DEL F. NESTORE, FINO ALLA CONFLUENZA DEL TORRENTE FERSINONE, IL NOSTRO CONFINE AGGANCIA QUELLO ORIENTALE E MERIDIONALE DEL COMUNE DI SAN VENANZO, CHE SEGUE IN DIREZIONE SUD FINO A M. CASTELLACCIO E POI IN DIREZIONE OVEST PASSANDO PER M. PIATTO E RAGGIUNGENDO IL FOSSO DELL'ELMO. ORA IL PERIMETRO DELL'AREA DI PRODUZIONE PROSEGUE ANCORA VERSO OVEST, RIPERCORRENDO IL CONFINE MERIDIONALE DEL COMUNE DI FICULLE, DAL FOSSO DI CALENDE ALL'A 1, E DI QUELLO DI ALLERONA, DALLA BORGATA STAZIONE AL FIUME PAGLIA, PERCORRENDONE IL TRATTO CHE SEGUE IL CONFINE TRA LA REGIONE UMBRIA E LA TOSCANA, TORNANDO COSÌ AL PUNTO DA CUI NE ERA INIZIATA LA DESCRIZIONE, CIOÈ ALLA CONFLUENZA NEL PAGLIA DEL TORRENTE FOSSATELLO

ART. 3 METODO DI OTTENIMENTO

IL SISTEMA DI COLTIVAZIONE DEL CROCUS SATIVUS L. DAL QUALE SI OTTIENE **"IL CROCO DI PIETRO PERUGINO - ZAFFERANO DI CITTÀ DELLA PIEVE"** ADOTTA LE SEGUENTI PRATICHE COLTURALI

- a) PREPARAZIONE DEL TERRENO: ARATURA AD UNA PROFONDITÀ DI 30 CM, AFFINAMENTO E LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE.
CONCIMAZIONE: È PREVISTO L'IMPIEGO DI FERTILIZZANTI CHE NON CONTENGONO SOSTANZE CHIMICHE DI SINTESI. È CONSENTITO L'INTERRAMENTO DI CONCIME ORGANICO MATURO O ALTRO CONCIME EQUIVALENTE AL MOMENTO DELL'ARATURA IN QUANTITÀ MASSIMA DI 300-400 Q/HA.
IL CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI DEVE AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO METODI MANUALI. È VIETATO L'UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE E DI SINTESI.
- b) NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO OGNI ANNO I BULBI DOVRANNO ESSERE ESPIANATI E DOPO UNA ACCURATA SELEZIONE MESSI A DIMORA NEL NUOVO IMPIANTO DA REALIZZARE IN UN ALTRO APPEZZAMENTO. LA ROTAZIONE DOVRA' RISPETTARE UN PERIODO MINIMO DI 5 (CINQUE) ANNI.
- c) LA MESSA A DIMORA DEI BULBI DEVE ESSERE FATTA SU FILE DISTANTI TRA DI LORO DA UN MINIMO DI 20 CENTIMETRI AD UN MASSIMO DI 40 CENTIMETRI
- d) LA RACCOLTA DEI FIORI VIENE EFFETTUATA MANUALMENTE NELLE PRIME ORE DEL MATTINO QUANDO I FIORI NON SONO ANCORA APERTI
- e) LA SFIORATURA (SEPARAZIONE DEGLI STIMMI DAL FIORE) DEVE ESSERE FATTA MANUALMENTE NELLA STESSA GIORNATA DELLA RACCOLTA. TALE OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA CON MOLTA CURA AL FINE DI MANTENERE POSSIBILMENTE I TRE STIMMI UNITI
- f) L'ESSICCAZIONE DEGLI STIMMI DEVE ESSERE FATTA ENTRO IL GIORNO DI RACCOLTA

DEI FIORI, IMMEDIATAMENTE DOPO LA SFIORATURA IMMEDIATAMENTE DOPO LA SFIORATURA. GLI STIMMI POSTI SOPRA SETACCI DI ACCIAIO INOX VENGONO ESSICCATI AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 40° E 45° CENTIGRADI PER UN TEMPO MASSIMO DI 40 MIN E COMUNQUE FINO AL MOMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DI UNA CONSISTENZA TALE DA DETERMINARE LA FRANTUMAZIONE DEL FILEMTO PER PRESSIONE TRA LE DITA. LA FONTE DI CALORE DA UTILIZZARE PER L'ESSICCAZIONE E' LA BRACE DERIVATA DALLA COMBUSTIONE DI LEGNAME DI BOSCO ESCLUDENDO ESSENZE RESINOSE. IN ALTERNATIVA PUO' ESSERE UTILIZZATO UN FORNO ELETTRICO VENTILATO TERMOSTATATO.

- g) IL PRODOTTO OTTENUTO DOPO L'ESSICCAZIONE DEVE ESSERE RIPOSTO IN CONTENITORI DI VETRO O ACCIAIO INOX CON CHIUSURA ERMETICA AL RIPARO DA LUCE, UMIDITA' E AD UNA TEMPERATURA DI 12-18° CENTIGRADI.
- h) E' CONVENZIONALMENTE STABILITO CHE **UN CHILOGRAMMO DI BULBI** (QUANTITA' OCCORRENTE PER LA SUPERFICIE DI UN METRO QUADRATO DI TERRENO) PUO' PRODURRE AL MASSIMO **UN GRAMMO DI ZAFFERANO**. CONSEGUENTEMENTE IL RISULTATO PRODUTTIVO MASSIMO POSSIBILE DI UNA PIANTAGIONE SARA' PROPORZIONALE AI PREDETTI VALORI.
- i) IN VIA TRANSITORIA E SOLO PER VALIDE MOTIVAZIONI, IN ALTERNATIVA A QUANTO PREVISTO AI PUNTI b) e c) E' AMMESSA, PER I SOCI CHE LO RICHIEDERANNO, ANCHE LA COLTURA BIENNALE .

Art.4 DENUNCIA DELLA SUPERFICIE COLTIVATA E DEI BULBI

ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO DOVRÀ ESSERE DENUNCIATA (VEDI ALLEGATO B) LA SUPERFICIE COLTIVATA CON I RIFERIMENTI CATASTALI ED IL NUMERO INDICATIVO DEI BULBI IN ESSA MESSI A DIMORA. GLI ORGANI INCARICATI DEI CONTROLLI POTRANNO VERIFICARNE LA VERIDICITA' IN OGNI MOMENTO.

Art.5 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO OTTENUTO DOPO L'ESSICCAZIONE PER POTER OTTENERE LA DENOMINAZIONE **"Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve"** DOVRA' AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

UMIDITA' 12%

PICROCROCINA P.P.M. MINIMO 80 P.P.M

SAFRANALE COMPRESO TRA 30 P.P.M. E 50 P.P.M

Art.6 CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO

IL CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO POTRA' AVVENIRE IN CONTENITORI DI VETRO O ALTRO MATERIALE IDONEO ALL'USO ALIMENTARE CON LE SEGUENTI CAPACITA':

GR 0,25; GR 0,50; GR 1; GR 5 .

LE CAPACITA' SUDDETTE POTRANNO ESSERE VARIATE DA PARTE DEL "CONSORZIO ALBERTO VIGANO" PREVIO PARERE CONCORDE DI ALMENO DUE TERZI DEI PRODUTTORI ASSOCIATI AL CONSORZIO .

NELLE CONFEZIONI DOVRA' ESSERE SPECIFICATO CHE IL PRODOTTO CONTENUTO E' "PURISSIMO IN FILI" .

Art.7 DICHIARAZIONE DELLA QUANTITA' PRODOTTA E FISSAZIONE DEI PREZZI

AL FINE DI IMPEDIRE L'EVENTUALE VENDITA SOTTO COSTO DA PARTE DEI PRODUTTORI, I PREZZI MINIMI DEI BULBI E DELLO ZAFFERANO VERRANNO FISSATI OGNI ANNO, RISPETTIVAMENTE ENTRO IL **30 GIUGNO (BULBI)** E ENTRO I' **8 NOVEMBRE (ZAFFERANO)** DALLA ASSEMBLEA DEI PRODUTTORI ASSOCIATI, SU PARERE CONCORDE DI ALMENO DUE TERZI DEI PRESENTI.

UNA VOLTA FISSATO IL PREZZO DELLO ZAFFERANO, OGNI PRODUTTORE DOVRA' DICHIARARE LA QUANTITA' REALIZZATA ED IL TIPO DI CONFEZIONAMENTO SCELTO ONDE PROCEDERE ALLA CONSEGNA DELLE ETICHETTE PER IL SIGILLO DELLE CONFEZIONI, IL TUTTO VERRA' ANNOTATO SU DI UN APPOSITO REGISTRO (**REGISTRO DEI PRODUTTORI DE "Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve"**)

Regolamento del Marchio
“Il Croco di Pietro Perugino Zafferano di Città della Pieve”
ed organo di controllo

Art. 1 LUOGO DI PRODUZIONE

Lo zafferano puro prodotto e trasformato nell'area che comprende i seguenti territori: Comprende per intero i Comuni di Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegara, Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Fabro, Parrano, San Venanzo, Ficulles ed Allerona ; interessa inoltre, per porzioni significative, i territori comunali di Castiglione del Lago, Magione, Perugia, Marsciano e Corciano così da costituire un territorio, definibile come Umbria Centro occidentale, della cui superficie il 96% si trova a quote ottimali per la coltura della spezia e che possiede una forma pressoché trapezoidale.

Il lato occidentale di tale figura coincide con un esteso tratto del confine con la Regione Toscana, limitato a Sud dalla Confluenza del Torrente Fossatello nel Paglia ed a Nord dalla intersezione con la SS 454.

Da questo punto, procedendo in senso orario, il confine si dirige verso Est percorrendo la suddetta SS 454 fino alla stazione ferroviaria di Castiglione del Lago, oltrepassa il cimitero dello stesso capoluogo e segue per un breve tratto la SS.71(fino al Rio Pesca), la SS. 71 bis, congiungente con la SS 599, segue quest'ultima da Cascina a S.Savino e prosegue sulla provinciale per S.Feliciano, Monte del Lago e Torricella da dove risale la collina di Magione e la ridiscende, percorrendo il vecchio tracciato della S.S. 75 bis fino al bivio per Madonna del Soccorso che raggiunge ed oltrepassa seguendo la viabilità ordinaria, toccando le località di Villa ed Antria, per ridiscendere lungo il Rio Ceruto fino alla sua immissione nel Torrente Caina; da qui, ancora seguendo la viabilità ordinaria, tocca Pieve del Vescovo, oltrepassa Corciano e Chiugiana, passa per Stroz Zacapponi e Castel del Piano, tocca Pilorico Materno, Spina, Cerqueto e Morcella.

Percorso un tratto del F. Nestore, fino alla confluenza del Torrente Fersinone, il nostro confine aggancia quello orientale e meridionale del Comune di San Venanzo, che segue in direzione Sud fino a M. Castellaccio e poi in direzione Ovest passando per M. Piatto e raggiungendo il Fosso dell'Elmo.

Ora il perimetro dell'area di produzione prosegue ancora verso Ovest, ripercorrendo il confine meridionale del Comune di Ficulles, dal Fosso di Calende all'A 1, e di quello di Allegrona, dalla Borgata Stazione al Fiume Paglia, percorrendone il tratto che segue il

confine tra la Regione Umbria e la Toscana, tornando così al punto da cui ne era iniziata la descrizione, cioè alla confluenza nel Paglia del Torrente Fossatello

Lo zafferano purissimo dovrà essere confezionato e trasformato nella medesima area, che riunisce le caratteristiche definite in questo regolamento, e sarà protetto attraverso la denominazione ed il Marchio **"Il Croco di Pietro Perugino Zafferano di Città della Pieve"**

E' vietato per altro zafferano l'utilizzazione del nome, marca, termine, espressione e segno che per similitudine fonetica o grafica possano indurre a confusione con l'oggetto del presente regolamento, anche nel caso in cui siano tali espressioni siano precedute da: "tipo", "gusto", "stile", "fatto in", "confezionato in", "proveniente da" e altri termini analoghi.

Art. 2 DIFESA DEL MARCHIO

La difesa del marchio **"Il Croco di Pietro Perugino-Zafferano di Città della Pieve"** l'applicazione del Regolamento, la vigilanza sul compimento del medesimo, così come la promozione ed il controllo della qualità dello zafferano protetto sono affidate al **"CONSORZIO IL CROCO DI PIETRO PERUGINO ZAFFERANO DI CITTA' DELLA PIEVE ALBERTO VIGANO"**, gestore del marchio.

Il consorzio come previsto dallo Statuto promuoverà tutte le azioni tese al miglioramento delle produzioni e alla promozione dello zafferano.

Agli effetti del presente Regolamento le aziende ed i laboratori di confezionamento, saranno supervisionati dal **"CONSORZIO IL CROCO DI PIETRO PERUGINO ZAFFERANO DI CITTA' DELLA PIEVE -ALBERTO VIGANO"**

Art.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il marchio **"Croco di Pietro Perugino-Zafferano di Città della Pieve "** viene concesso, dietro apposita richiesta, esclusivamente dal **"CONSORZIO IL CROCO DI PIETRO PERUGINO ZAFFERANO DI CITTA' DELLA PIEVE ALBERTO VIGANO"** concessionaria dello stesso .

La richiesta di cui allegato (A), dovrà essere indirizzata al Presidente del Consorzio, allegando anche scheda statistica di cui allegato (B).

Art.4 ITER DELLA DOMANDA ED APPROVAZIONE

La domanda viene istruita ed entro il termine di 60 gg. viene comunicato al produttore, attraverso nota scritta, l'accettazione od il rifiuto della stessa. Per ogni

domanda pervenuta sarà effettuato il sopralluogo.

Ogni variazione che si verifichi successivamente alla domanda dovrà essere tempestivamente comunicata alla Associazione indicata all'Art.2.

Con l'approvazione della domanda, il produttore qualora non lo fosse, diviene a tutti gli effetti associato al "**CONSORZIO IL CROCO DI PIETRO PERUGINO ZAFFERANO DI CITTA' DELLA PIEVE ALBERTO VIGANO**" il quale si impegna a fornirgli tutta l'assistenza necessaria alla buona conduzione dell'impianto e al miglior posizionamento del prodotto sul mercato.

Art.5 OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI

La conservazione dello Zafferano prodotto dovrà avvenire in locali e contenitori con caratteristiche igieniche sanitarie adeguate e cioè:

- assenza di odori estranei;
- protezione da fonti dirette di luce;
- limitazione delle escursioni termiche.

I contenitori dovranno essere chiudibili, protetti dalla luce, dall'aria e da eventuali odori estranei.

I produttori comunicheranno al Consorzio, preposto all'art.2, la quantità di prodotto raccolto da sottoporre al marchio annualmente . E' fatto obbligo ai produttori di sottoporre a marchio tutta la produzione aziendale che intendono commercializzare. Le etichette, stampate dal "**CONSORZIO IL CROCO DI PIETRO PERUGINO ZAFFERANO DI CITTA' DELLA PIEVE ALBERTO VIGANO**" saranno depositate presso l'ente per la verifica della regolarità.

Art.6 RILASCIO MARCHI

Su richiesta del produttore verranno consegnati i marchi relativi alla quantità di prodotto che intende marchiare (All.C). Tutti i marchi saranno numerati progressivamente e verranno annotati al momento della consegna nel **Registro dei produttori dello "Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve"**

Art.7 TASSE DI CONCESSIONE PER IL MARCHIO "Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve"

Annualmente, sentito il parere del comitato di controllo dei produttori, di cui all'art. 9, il "**CONSORZIO IL CROCO DI PIETRO PERUGINO ZAFFERANO DI CITTA' DELLA PIEVE**

ALBERTO VIGANO stabilisce la quota fissa annuale di concessione per l'uso del marchio, più un importo su ogni singola etichetta e/o grammo confezionato (il cui costo di realizzazione é a carico del concedente).

Art.8 CONTROLLI

I controlli saranno effettuati su campione dal Consorzio concedente il marchio che si potrà avvalere di esperti per i singoli settori e di laboratori convenzionati ai fini dei controlli per verificare il rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare.

Art.9 SANZIONI

Per le procedure che concernono l'inoltro di pratiche sanzionatorie ed inerenti ai tipi di infrazione, si applicherà quanto disposto nei seguenti paragrafi:

1) L'INFRAZIONE COMMESSA DA PERSONA AVENTE DIRITTO ALL'USO DEL MARCHIO **"Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve SARA'** CLASSIFICATA, AGLI EFFETTI DELLA SANZIONE, COME SEGUE:

A) MANCANZA AMMINISTRATIVA - SONO, IN GENERALE, LE INESATTEZZE E LE OMISIONI NELLE DICHIARAZIONI OD ALTRI DOCUMENTI E NEL CONCRETO I SEGUENTI:

- FALSARE O OMETTERE DATI COMPROVANTI, NEL CASO IN CUI SIANO RICHIESTI PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO **"Il Croco di Pietro Perugino -**

Zafferano di Città della Pieve

- NON COMUNICARE IMMEDIATAMENTE AL CONSORZIO LE VARIAZIONI NEI DATI PRESENTATI AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE.

- OMETTERE O FALSARE I DATI RELATIVI AL PRODOTTO.

B) INFRAZIONI AL REGOLAMENTO - IN CONCRETO SONO:

- NON OSSERVARE LE NORME SULLE PRATICHE DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE.

- INFRANGERE LE POSSIBILI MODIFICHE APPORTATE AL DISCIPLINARE NELLA MATERIA REGOLATA DA QUESTO PARAGRAFO "B".

C) INFRAZIONI PER USO INDEBITO DEL MARCHIO **"Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve "** PER ZAFFERANO CHE NON SIA STATO PRODOTTO CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE ED A QUESTO REGOLAMENTO O CHE NON RIUNISCA LE CONDIZIONI CHE LO DEBBONO CARATTERIZZARE:

- IMPIEGARE UN NOME COMMERCIALE, MARCA O ETICHETTE NON APPROVATI E NEI CASI A CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE PARAGRAFO "C".

- UTILIZZARE O VENDERE INDEBITAMENTE CON DOCUMENTI, ETICHETTE, QUALITÀ MENZIONATE NEL DISCIPLINARE, CONTROETICHETTE, BOLLI, PROPRI DEL MARCHIO.
- SPEDIRE, COMMERCIALIZZARE O METTERE IN CIRCOLAZIONE **“Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve”** CHE NON CORRISPONDA ALLE CARATTERISTICHE STABILITE NEL DISCIPLINARE
- PRODURRE, CONFEZIONARE O ETICHETTARE IN LUOGHI CHE NON SI TROVINO NELL'AREA DELIMITATA DAL DISCIPLINARE, O SEGUIRE PROCEDURE NON CONFORMI AL PRESENTE DISCIPLINARE.

2) LE INFRAZIONI A QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO COMPORTERANNO SANZIONI STABILITE DAL CONCEDENTE.

3) LA BASE PER L'IMPOSIZIONE DELLA SANZIONE SARA' DETERMINATA DAL CONSORZIO PREVIO PARERE DEL COMITATO DI CONTROLLO DEI PRODUTTORI.

4) LE MANCANZE AMMINISTRATIVE SARANNO SANZIONATE CON UNA AMMONIZIONE.

5) LE INFRAZIONI AVVERSO AL REGOLAMENTO SULLA PRODUZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO E L'ETICHETTATURA DELLO ZAFFERANO PROTETTO SARANNO SANZIONATE CON UNA AMMONIZIONE GRAVE

6) LE INFRAZIONI PER USO INDEBITO DEL MARCHIO O PER FATTI CHE LO DEQUALIFICANO O LO PREGIUDICANO, SARANNO SANZIONATI CON UNA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'USO DEL MARCHIO LA CUI DURATA SARA' STABILITA DAL CONSORZIO PREVIO PARERE DEL COMITATO DI CONTROLLO DEI PRODUTTORI.

7) LE SANZIONI PREDETTE SI SUSSEGUIRANNO NEI CASI DI RECIDIVA (AMMONIZIONE, AMMONIZIONE GRAVE, SOSPENSIONE TEMPORANEA).

DOPO LA SOSPENSIONE TEMPORANEA SEGUIRA' AUTOMATICAMENTE LA SOSPENSIONE DEFINITIVA E LA ESCLUSIONE DALL'ELENCO DEI PRODUTTORI DELLO

“Il Croco di Pietro Perugino - Zafferano di Città della Pieve”

OGNI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO VERRA' ANNOTATO SUL REGISTRO DEI PRODUTTORI.

8) NEL CASO IN CUI L'INFRAZIONE RIGUARDI L'USO INDEBITO DEL MARCHIO, DI CUI AL N.1) PUNTO C , IL CONSORZIO TITOLARE DEL MARCHIO, POTRA' AGIRE ANCHE PRESSO LA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA ESERCITANDO LE AZIONI CIVILI E PENALI RICONOSCIUTE IN MATERIA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

9) L'ASSEMBLEA DEI PRODUTTORI NOMINERA' AL PROPRIO INTERNO UN COMITATO

DI CONTROLLO NEL NUMERO DI TRE COMPONENTI, ESSO AVRA' UNA DURATA TRIENNALE ED I MEMBRI POTRANNO RICOPRIRE PIU' DI UN MANDATO. A QUESTO ORGANO SARANNO DEMANDATE LE FUNZIONI DI ORGANO COMPOSITORE PER OGNI CONTROVERSIA CHE POSSA SORGERE TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO DEL MARCHIO, ED AVRA' LE PIU' AMPIE FACOLTA' DI ISTRUTTORIA, IL SUO PARERE VERRA' RICHIESTO DAL CONSORZIO IN TUTTI I CASI IN CUI SIA PREVISTO UN PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO.

Per specifica approvazione e concordanza.

Al Presidente del

**Consorzio Alberto Vignano di tutela dello
Zafferano Purissimo in fili di Città della Pieve**

Palazzo Orca, Via V.Veneto, 1
06062 Città della Pieve
PERUGIA

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ C.F. _____ residente in Comune di _____
_____ **Via** _____
legale rappresentante della Azienda _____

RICHIESTE

a Codesto Spettabile Consorzio la possibilità di usufruire del Marchio **"Il Croco di Pietro Perugino Zafferano di Città della Pieve"** da apporre sulla produzione di zafferano dell' Azienda _____
situata nel Comune di _____ Loc _____
C.Fisc./P.IVA _____ Tel _____
a partire dal _____

A tal scopo dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere a conoscenza del disciplinare che regola la produzione del **"Il Croco di Pietro Perugino Zafferano di Città della Pieve"** e di adottare e rispettare quanto in esso previsto;
- b) di sottoporsi al regime di controlli che si potranno verificare sulla produzione.
- c) di essere a conoscenza dei D.L. n°155 del maggio 1997 e seguenti, relativi agli adempimenti da parte delle aziende di produzione e trasformazione del prodotto in tema di H.A.C.C.P. e di impegnarsi all'assolvimento di quanto in essi previsto nei termini di legge.

DATA, _____

Firma del richiedente

ANNO 20__

ALLEGATO B

Al Presidente del

**Consorzio Alberto Vigano di tutela dello
Zafferano Purissimo in fili di Città della Pieve**

Palazzo Orca – Via Veneto 1

06062 Città della Pieve

PERUGIA

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ C.F. _____ residente in Comune _____

Via _____ **Fraz** _____

legale rappresentante della Azienda _____

DICHIARA CHE

- La superficie **coltivata** per la produzione di zafferano è di mq. _____ .
ed è situata nel comune di _____ , con i seguenti
riferimenti catastali: Foglio _____ Particelle _____
- la quantità dei bulbi coltivati è di kg _____

DATA, _____

Firma del richiedente

Al Presidente del
**Consorzio Alberto Vigano di tutela dello
Zafferano Purissimo in fili di Città della Pieve**
Palazzo Orca, 1
06062 Città della Pieve
PERUGIA

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ C.F. _____ residente in Comune _____

Via _____ Fraz _____

legale rappresentante della Azienda _____

DICHIARA CHE

- La produzione di zafferano per l'anno **20__** è pari a grammi _____ .

Per quanto sopra si richiedono le seguenti etichette per la commercializzazione nei termini prescritti dal disciplinare che regola la produzione dello **"Il Croco di Pietro Perugino Zafferano di Città della Pieve"**:

confezione da 0.25 grammi _____

confezione da 0.50 grammi _____

confezione da 1.00 grammi _____

confezione da 5.00 grammi _____

A tal scopo dichiara sotto la propria responsabilità di aver ritirato le seguenti etichette:

confezione da 0.25 grammi **N. etichette** _____

confezione da 0.50 grammi **N. etichette** _____

confezione da 1.00 grammi **N. etichette** _____

confezione da 5.00 grammi **N. etichette** _____

DATA, _____

Firma del richiedente
